

REGOLAMENTO (UE) N. 472/2010 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran e degli Emirati arabi uniti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

- (1) Il 3 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti («paesi interessati»).
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 20 luglio 2009 dal comitato per il polietilene tereftalato dell'associazione Plastics Europe («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una proporzione «maggioritaria», in questo caso, superiore al 50 %, dell'intera produzione UE di alcuni tipi di polietilene tereftalato. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame originario dei paesi interessati e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori denunciati, gli altri produttori noti dell'Unione, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori esportatori e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (5) Considerato l'elevato numero di importatori e produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un cam-

pione, tutti gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1º luglio 2008-30 giugno 2009).

- (6) Quattordici produttori dell'Unione hanno accettato di fornire le informazioni richieste e di essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentavano il 65 % delle vendite di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato.
- (7) Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In base alle informazioni fatte pervenire dagli importatori che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di due importatori che rappresentavano l'83 % delle importazioni di tutti gli importatori che hanno collaborato e il 48 % di tutte le importazioni dagli EAU, dall'Iran e dal Pakistan.
- (8) La Commissione ha inviato i questionari ai produttori esportatori, ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, agli importatori inseriti nel campione, a tutti gli utilizzatori e ai fornitori notoriamente interessati nonché a coloro i quali si erano manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (9) Le risposte al questionario sono state fornite da cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione, da un importatore inserito nel campione, da dieci utilizzatori dell'Unione, da tre fornitori delle materie prime, da un produttore esportatore dell'Iran e dal suo operatore commerciale collegato, da un produttore esportatore del Pakistan e da un produttore esportatore degli Emirati arabi uniti. Inoltre sette produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno fornito i dati di carattere generale richiesti ai fini dell'analisi del pregiudizio.
- (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori dell'Unione

- Novapet SA, Spagna,
- Equipolymers srl, Italia,
- UAB Orion Global PET (Indorama), Lituania,
- UAB Neo Group, Lituania;

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2009, pag. 12.

